

## ALLEGATO

1. Il titolo dell'allegato alla direttiva è così formulato:

«Elenco delle avvertenze relative alla salute di cui all'articolo 4 paragrafo 2, primo trattino, punti a) e b).»

2. Dopo l'avvertenza n. 14 della parte B dell'allegato alla direttiva, va introdotto il nuovo testo dell'avvertenza n. 15 che recita:

«15. L'uso del tabacco dà luogo a dipendenza.»

**Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema europeo di osservazione dei mercati dei trasporti terrestri di merci**

COM(90) 652 def.

(Presentata dalla Commissione il 20 gennaio 1991)

(91/C 29/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che una politica di osservazione dei mercati costituisce un aspetto importante della politica comune dei trasporti volta ad assicurare la trasparenza dei mercati, nonché un elemento sul quale le autorità competenti e l'industria dei trasporti possono basare le loro decisioni;

considerando che l'attività svolta dalla Commissione a partire dal 1979 ha dimostrato la fattibilità e l'utilità del suddetto sistema; che tale sistema dovrebbe ora essere reso permanente;

considerando che la realizzazione del mercato interno implica la necessità di osservare sia gli aspetti nazionali, sia quelli internazionali dei mercati, data la loro interdipendenza;

considerando che è necessario un sistema di osservazione dei mercati a sostegno del dispositivo di crisi previsto nel settore del cabotaggio stradale istituito dal regolamento (CEE) n. 4059/89 del Consiglio (\*) e del dispositivo

di crisi proposto per il trasporto su strada tra Stati membri previsto dal regolamento (CEE) n. ... del Consiglio (\*);

considerando che è necessario un sistema di osservazione dei mercati per seguire gli effetti della politica di demolizione nel settore delle vie navigabili previsto dal regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio (\*);

considerando che il regolamento (CEE) n. 4058/89 del Consiglio (\*) prevede l'instaurazione di un sistema definitivo di osservazione dei mercati dei trasporti di merci;

considerando che detto sistema di osservazione presuppone la possibilità di effettuare indagini per sondaggio relative al mercato o a specifici settori del mercato;

considerando che la Commissione deve poter ricorrere ad una partecipazione attiva delle autorità pubbliche nazionali;

considerando che è necessario pubblicare i risultati più significativi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È istituito nella Comunità un sistema europeo di osservazione dei mercati dei trasporti terrestri di merci.

(\*) Non ancora approvato.

(\*) GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 25.

(\*) GU n. L 390 del 30. 12. 1989, pag. 1.

(\*) GU n. L 390 del 30. 12. 1989, pag. 3.

Il sistema di osservazione comprende le seguenti attività:

- analisi dei mercati;
- previsioni dell'evoluzione di determinati aspetti dei mercati;
- raccolta delle informazioni statistiche sui mercati, necessarie a dette analisi e previsioni.

Il sistema ha ad oggetto i trasporti nazionali e internazionali, sia all'interno della Comunità, sia tra Stati membri ed altri paesi europei.

La gestione di tale sistema è affidata alla Commissione.

#### *Articolo 2*

1. L'analisi dei mercati consiste nella valutazione della situazione dei mercati dei trasporti e, in particolare:

- la situazione della domanda di servizi di trasporto;
- la situazione economica delle imprese di trasporto;
- la situazione sociale del settore;
- i rapporti tra domanda e offerta di servizi di trasporto.

A tal fine, si procede in particolare:

- al calcolo dei prezzi e costi medi dei diversi modi di trasporto in base ai dati raccolti tramite indagini, sondaggi o altri sistemi d'informazione esistenti;
- all'analisi periodica della domanda di servizi di trasporto;
- all'analisi periodica della situazione sociale nel settore;
- all'analisi periodica del numero e della struttura delle imprese;
- all'analisi delle capacità esistenti e dei livelli d'investimento in relazione ai vari modi di trasporto.

2. Per poter prevedere le evoluzioni a breve e a medio termine dei vari aspetti dei mercati è necessario seguire le tendenze dei molteplici aspetti sociali ed economici nel settore dei trasporti ed esaminare i tassi di attività dei vari modi e dei vari mercati.

3. La raccolta d'informazioni statistiche si riferirà a tutti i dati necessari alla realizzazione degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2. La Commissione deve utilizzare al massimo l'informazione disponibile e, se del caso, può procedere ad indagini per sondaggio al fine di completare le informazioni esistenti. La raccolta d'informazioni numeriche o di pareri verterà sui differenti settori del trasporto, delle imprese di trasporto, degli utenti e degli ausiliari del trasporto.

#### *Articolo 3*

Le autorità competenti degli Stati membri prestano alla Commissione tutta l'assistenza necessaria all'espletamento dei compiti ad essa attribuiti dalla presente decisione e per rispondere alle esigenze di cui all'articolo 2, prenderanno i provvedimenti necessari per fornire alla Commissione tutti i dati disponibili.

#### *Articolo 4*

Le informazioni raccolte nel contesto della presente decisione possono essere usate unicamente entro i precisi limiti dello scopo per cui sono state richieste. La Commissione e i suoi dipendenti ed altri agenti sono tenuti a non divulgare sotto forma di indicazioni individuali le informazioni raccolte in applicazione della presente decisione e che, per loro natura, sono coperte, dal segreto professionale.

#### *Articolo 5*

1. La Commissione pubblica i risultati ottenuti in applicazione della presente decisione.
2. La Commissione trasmette al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema di osservazione dei mercati entro il 31 dicembre 1993 e, successivamente, ogni tre anni.

#### *Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.